ARPA - Veneto
Dipartimento Provinciale di Treviso
U.O. - Controlli Ambientali

Adriano Garlato
adriano.garlato@arpa.veneto.it
Data: ven. 23 ott. 2026

OGGETTO: Elaborati grafici documentazione integrativa : RICHIESTA PARERE TERRE E ROCCE DA SCAVO - TERRAGLIO EST

Ciao,
ho guardato la documentazione integrativa inviata da Brussi a seguito della nostra nota del 16/09/2026.

La documentazione è sottoscritta correttamente da Giovanni Fregonese, legale rappresentante di Brussi Costruzioni S.r.l. mandataria dell'A.T.I. che risulta essere l'esecutore secondo quanto richiesto dal DPR 120/2017.

La documentazione consta di una nota, nella quale si precisa che le integrazioni sostituiscono e integrano quanto riportato nel Piano di Utilizzo di progetto esecutivo trasmesso alla Provincia in data 19/08/2026, e di quattro allegati, di seguito elencati:

- **Allegato 1** elaborato 03.GE.PL.02 "planimetria di ubicazione delle indagini"
- **Allegato 2** certificati analitici campioni punti di indagine S1, S4 e S5
- **Allegato 3** elaborato "Percorso dei mezzi ai siti di conferimento all'interno del cantiere"
- **Allegato 4** elaborato 16.CA.PL.15 "corografia dei siti di approvvigionamento e conferimento"

Rispetto alle osservazioni di **ARPAV** la nota risponde:

- *il proponente menziona, nella autodichiarazione presentata l'elaborato relativo al progetto definitivo: "20004RI016D4_REL_TRS", revisione D4 che non risulta agli atti della scrivente; circa tale documento è necessario che siano forniti chiarimenti per comprenderne natura e contenuti, alla luce, tra l'altro, del fatto che il Piano di utilizzo terre, facente parte del progetto definitivo, oggetto del giudizio di compatibilità ambientale della Provincia di Treviso (di cui al DPP 114/2021e al DDP 68/2021) è il documento: "Piano di Utilizzo terre", Rev 3 (07/06/2021) - elaborato 016D3_REL_TRS (file: 20004RI016D3_REL_TRS).*

L'esecutore conferma che si tratta di un refuso sulla nomenclatura del file; il file corretto è "20004RI016D3_REL_TRS".

- *l'ubicazione di tutti i punti di indagine deve essere indicata in apposito elaborato grafico di adeguata scala, dato che l'inquadramento riportato a pag. 2 del PG è poco leggibile e non contiene alcuna informazione sull'ubicazione dei punti di indagine da cui sono stati prelevati campioni in fase esecutiva (punti S1, S4 e*

S5).

La documentazione è contenuta nell'**Allegato 1**.

- *devono essere forniti i Rapporti di Prova relativi ai campioni prelevati dai punti di indagine S1, S4 e S5.*

La documentazione è contenuta nell'**Allegato 2**.

- *devono essere prodotti uno o più elaborati grafici di adeguata scala contenenti l'ubicazione delle aree di scavo riporto e deposito intermedio.*

La documentazione è contenuta nell'**Allegato 3**.

- *per le aree di deposito intermedio A e B è necessario sia chiarito se le stesse ricadano o meno nell'ambito delle pertinenze stradali, ovvero se siano aree destinate ad usi futuri diversi. A tale proposito è necessario che il proponente indichi se le aree di deposito soddisfano i criteri dell'art. 5 del DPR 120/2017 e, in particolare, quanto definito dal comma 1, lett. a); in ogni caso deve essere compiutamente definito quali siano i limiti (CSC) specificamente applicabili alle aree A e B tenendo conto, tra l'altro, della destinazione di tali aree ad opera ultimata.*

Le aree di deposito intermedio delle terre e rocce da scavo (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 120/2017) e le dune di mitigazione acustico-ambientale rientrano nell'ambito della sede stradale e relative pertinenze di servizio/ambientali di conseguenza potranno essere allocate le terre da scavo conformi a CSC col.A e/o col. B, con l'accortezza di non miscelarle tra loro, ma tenerle opportunamente separate.

- *devono essere indicati i percorsi degli automezzi destinati alla movimentazione delle terre e rocce da scavo.*

La documentazione è contenuta nell'**Allegato 4**.

- *per quanto attiene la fattispecie del riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 e dell'art. 185, c. 1, ett c) del D.Lgs. 152/2006, questa non deve riguardare le terre assoggettate a trattamento con legante idraulico.*

L'esecutore chiarisce che le terre interessate dal trattamento a calce ricadono all'interno del perimetro del PUT secondo quanto previsto dall'9 del DPR 120/17. Precisa inoltre che la stabilizzazione a calce verrà applicata al terreno risultato conforme alle CSC di progetto prima della miscelazione ed è finalizzata esclusivamente al miglioramento delle caratteristiche geotecniche e di portanza del materiale, garantendone la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'art. 4. Seguono le modalità di stesa della calce e le misure di mitigazione e prevenzione ambinetale che risultano complete ed esaustive.

- *in via generale il proponente deve chiarire per quanto attiene la fattispecie*

dell'art. 24 del DPR 120/2017, se sia applicabile la nozione di "sito" del medesimo decreto alla luce dell'interpretazione riportata nelle Linee Guida SNPA 22/2019 (pagg. 15-16), tenendo conto anche dei percorsi degli automezzi di cui al precedente punto 6)

Come già specificato sopra (allegati 3 e 4) l'esecutore chiarisce che l'intervento in esame ricade nella fattispecie dell'art. 9 per consentire il trattamento a calce su parte delle terre scavate.

La documentazione presentata risponde completamente alle nostre richieste di integrazione e si ritiene il Piano di Utilizzo aggiornato conforme ai requisiti previsti dal D.P.R. 120/2017.

Adriano Garlato